**Comunicato stampa**

**COMMERCIALISTI, PUBBLICATE LE RACCOMANDAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI PRE-ALLERTA DEL TUSP ALLA LUCE DELL’EMERGENZA COVID-19**

*Roma, 17 luglio 2020 -* Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento “L’applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19”. Alla redazione hanno collaborato esperti in materia di società partecipate e crisi di impresa, oltre a rappresentanti della magistratura, Cerved e Abi.

“Il documento – spiegano Davide Di Russo e Remigio Sequi, Consiglieri nazionali delegati all’area “Economia degli enti locali” che hanno coordinato i lavori - muove dalla constatazione che la legislazione relativa alla gestione dell’emergenza Covid-19 non ha sospeso la parte speciale della disciplina della crisi di impresa dettata, per le società a controllo pubblico, dagli artt. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 175/2016, pur essendo questa integrata, per *ratio* ispiratrice, al sistema di allerta predisposto dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è invece stata differita dal Decreto Liquidità”.

“In tale ottica – proseguono Di Russo e Sequi - si evidenzia la necessità di un’applicazione ragionata delle disposizioni in questione, dettata dall’assoluta eccezionalità del contesto emergenziale. Di conseguenza, si raccomanda agli operatori (organi amministrativi e di controllo, nonché soci pubblici) di privilegiare una gestione conservativa e, sempreché non si tratti di impresa già in difficoltà prima dell’emergenza Covid-19, di soprassedere, pur a fronte dell’emersione di indicatori di crisi aziendale, dall’adottare misure e provvedimenti altrimenti imposti – in un contesto di normalità – ai sensi dell’art. 14 del TUSP”.

“Il documento – concludono i due consiglieri nazionali – ha un importante rilievo pratico, in quanto suggerisce, in chiusura, un *iter* argomentativo a sostegno di tale condotta prudenziale, rassicurando sul fatto che simile scelta operativa dovrebbe risultare immune dalla denunzia per gravi irregolarità *ex* art. 2409 cod. civ., senza poter del pari configurare, più in generale, titolo di responsabilità a carico degli organi societari e del socio pubblico”.